

Capitolo 1

Agricoltura oggi e domani



■ APPROFONDIMENTI

1 La Politica Agricola Comunitaria

La Politica Agricola Comunitaria, prevista dal Trattato di Roma del 1957, dal suo avvio (1962) è stata impostata in senso protezionistico, assicurando un sostegno agli agricoltori mediante la fissazione di prezzi per i loro prodotti e la difesa dalla concorrenza estera attraverso un sistema di prelievi sulle importazioni e sussidi alle esportazioni.

Nel 1977 fu istituito il **prelievo di corresponsabilità** che consisteva in una riduzione dei prezzi garantiti, allo scopo di recuperare risorse per sostenere le spese di gestione delle eccedenze produttive, rendendo, quindi, gli

stessi agricoltori, corresponsabili rispetto a esse.

Nel 1981, il principio originario della garanzia automatica e illimitata fu modificato dall'introduzione dei **limiti di garanzia**, superati i quali non sarebbe stato più possibile usufruire dei prezzi garantiti.

Nel 1984, furono introdotte le **quote** che rappresentarono una restrizione di tali limiti attraverso l'assegnazione di un quantitativo di produzione di riferimento, superato il quale potevano essere applicate sanzioni a carico del produttore.




Figura 1.1. Evoluzione della PAC e del processo di semplificazione in ambito tecnico, finanziario e politico.




Figura 1.2. Regolamento e normativa per il finanziamento della PAC 2014-2020.

A partire dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, venne avviata una nuova politica in favore delle strutture produttive, consistente in un insieme di interventi in grado di delineare la cosiddetta **Politica di Sviluppo Rurale (PSR)**, che fu integrata nel più ampio contesto delle politiche socio-strutturali finalizzate alla riduzione degli squilibri economici e sociali all'interno della UE.

La prima sostanziale modifica della PAC si ebbe nel 1992 attraverso la **riforma Mac Sharry**, con la graduale sostituzione degli interventi sui prezzi e sui mercati e con gli attuali aiuti sul reddito. Questa riforma ha introdotto gli **aiuti disaccoppiati** che si caratterizzano per non essere concessi automaticamente, ma a condizione che gli agricoltori rispettino alcune regole in tema di tutela dell'ambiente, del suolo e del benessere degli animali (principio della condizionalità).

Dal 2003 con la **riforma Fishler**, gli agricoltori sono sottoposti anche al meccanismo di modulazione (importi degli aiuti diretti sottoposti a riduzione per ricavare risorse da destinare alle politiche di sviluppo rurale) (1.1).

A completamento della riforma Mac Sharry, sono state necessarie ulteriori modifiche, Agenda 2000 del 1999, la riforma Fishler del 2003 e l'Health Check del 2008.

La nuova PAC è improntata a orientare l'agricoltura verso un modello fondato sul concetto della multifunzionalità, nel quale la funzione produttiva è subordinata rispetto ad altre funzioni che l'agricoltura è in grado di svolgere.

La PAC 2014-2020 si fondava su due pilastri (1.2): il primo era costituito essenzialmente dagli aiuti al reddito degli agricoltori, concessi attraverso il pagamento unico aziendale; il secondo è rappresentato dalle misure di sviluppo rurale, che mirano a sostenere l'ammmodernamento delle aziende agrarie e lo svolgimento di attività multifunzionali come quella ambientale.

Il pagamento unico aziendale era indipendente dalla produzione, ma è condizionato al rispetto, da parte degli agricoltori, di alcune pratiche per il mantenimento della fertilità del suolo, di rispetto dell'ambiente e del benessere degli animali.

La nuova PAC al 2027

La programmazione agricola europea ha la durata di 7 anni. A causa degli imprevisti dovuti alla pandemia da Covid e allo scoppio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, di fatto, l'attuale revisione ha subito un ritardo di due anni, diventando operativa dal 1° gennaio 2023 per concludersi a dicembre 2027.

I finanziamenti che l'Europa stanziava per l'agricoltura dei Paesi membri sono da sempre di grande rilevanza, quantificabili nel 30% del suo bilancio complessivo. In altri termini, è come se ciascun cittadino dei 446 milioni di abitanti europei versasse 0,3 Euro al giorno per il sostegno del settore agricolo. Tuttavia il giudizio di congruità di tale somma va sempre espresso dopo essere stati informati sugli obiettivi che essa intende perseguire.

La Commissione europea ha fissato **dieci obiettivi** (1.3):

1. sostenere il reddito del produttore agricolo;
2. promuovere l'equo valore della filiera agricola;
3. garantire al cittadino alimenti sani e accessibili economicamente a tutti;
4. favorire la competitività sul mercato interno ed estero;
5. contrastare il cambiamento climatico;
6. sostenere il ricambio generazionale;
7. salvaguardare il paesaggio e la biodiversità;
8. tutelare la salute;
9. creare vivaci zone rurali;
10. diffondere le conoscenze e le innovazioni.

La condizionalità rafforzata

Come nel precedente periodo 2014-2020, vengono confermate con maggiore incisività le norme che obbligano gli agricoltori a rispettare buone pratiche colturali per il clima e l'ambiente.

Il pagamento del *greening* è stato soppresso, ma non le sue norme, che riguardano:

- la diversificazione delle colture;
- il mantenimento di superfici a prato permanente;
- l'istituzione di aree di interesse ecologico (Ecological Focus Area).

Le aziende che superano 15 ettari a seminativi hanno l'obbligo di convertire il 4% della superficie ad aree non produttive a tutela della biodiversità. Sono tali le siepi, i maceri, le fasce di rispetto dei canali, le colture azotofissatrici, i terrazzamenti, le aree a bosco, i terreni dedicati a specie mellifere come facelia e sulla.

Per potere accedere ai pagamenti di base occorre sempre rispettare i **Criteri di Gestione Obbligatori** (CGO) e le **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali** (BCAA).

ZONE / SETTORI	TEMA PRINCIPALE	REQUISITI E NORME		
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici OBIETTIVI - MISURE DI SALVAGUARDIA CONTRO LA CONVERSIONE AD ALTRI USI AGRICOLI PER PRESERVARE LO STOCK DI CARBONIO - PROTEZIONE DEI SUOLI RICCHI DI CARBONIO - MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO	BCCA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale in relazione alla superficie agricola. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento	1
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere	2
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie se non per motivi fitosanitari	3
	Acqua OBIETTIVI - PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA DALL'INQUINAMENTO E DAL RUSCELLAMENTO	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (art. 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h) – requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	4
		CGO 2	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	5
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	6
	Suolo OBIETTIVI - GESTIONE MINIMA DELLE TERRE CHE RISPETTI LE CONDIZIONI LOCALI SPECIFICHE PER LIMITARE L'EROSIONE - PROTEZIONE DEI SUOLI NEI PERIODI PIÙ SENSIBILI - PRESERVARE IL POTENZIALE DEL SUOLO	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo secondo il gradiente di pendenza	7
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciarlo nudo nei periodi più sensibili	8
		BCAA	Rotazione delle colture sui seminativi ad eccezione delle colture sommerse	9
	Biodiversità e paesaggio OBIETTIVI - MANTENIMENTO DI ELEMENTI E SUPERFICI NON PRODUTTIVE PER MIGLIORARE LA BIODIVERSITÀ NELLE AZIENDE AGRICOLE - PROTEZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (artt. 3 e 4) - conservazione degli uccelli selvatici	10
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (art. 6) - conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche	11
		BCAA 8	- Percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo. Se un agricoltore destina almeno il 7% dei propri seminativi nell'ambito di un regime ecologico rafforzato, la quota da attribuire al rispetto della BCAA è limitata al 3% - Percentuale minima di almeno il 7% dei seminativi, con colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3% è costituito da superfici lasciate a riposo o elementi non produttivi - Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	12
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000	13
Salute pubblica e salute delle piante		Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento CE n. 178/2002 (artt. 14, 15, 16) - principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
	CGO 6		Direttiva 96/22/CE (artt. 4, 5, 6) - divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze -agoniste nelle produzioni animali	15
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento CE n. 1107/2009 (art. 55) - immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	16
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE (artt. 5, 12, 13) - quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi in zone protette (definite sulla base della Direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000) e manipolazione, stoccaggio dei pesticidi e smaltimento dei residui	17
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE (artt. 3, 4) - norme minime per la protezione dei vitelli	18
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE (artt. 3, 4) - norme minime per la protezione dei suini	19
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE (art. 4) - protezione degli animali negli allevamenti	20

Figura 1.3. Le buone pratiche agroambientali per la condizionalità rafforzata.

Essi spaziano dal settore di tutela delle acque dai nitrati, dall'introduzione di fasce di inerbimento in corrispondenza dei corsi d'acqua, alla prevenzione dell'erosione del suolo, al mantenimento della sostanza organica vietando la bruciatura dei residui colturali, alla conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali, flora e fauna. Non viene trascurata l'attenzione per il **paesaggio** e i suoi elementi costitutivi: alberi monumentali, muretti a secco, sistema-

zioni idraulico-agrarie. Si confermano le norme che regolamentano l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e la tenuta del registro dei trattamenti eseguiti alle colture (Quaderno di campagna). Per gli allevatori c'è l'obbligo di identificare gli animali e di iscriverli, api comprese, nella Banca Dati Nazionale (BDN), tenendo aggiornate le variazioni in entrata e in uscita. A qualsiasi capo animale deve essere garantito uno standard minimo di benessere.

ECOSHEMA	IMPEGNI E PAGAMENTI
ECO 1 Livello 1	Livello 1 Rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici) espresse in <i>Defined Daily Dose</i> (DDD) diverse per tipologie zootecniche PAGAMENTI – Bovini da latte: 66 €/UBA – Bovini da carne e duplice attitudine: 54 €/UBA – Bufalini: 66 €/UBA – Vitelli a carne bianca: 24 €/UBA – Suini: 24 €/UBA – Ovini e caprini: 60 €/UBA
ECO 1 Livello 2	Livello 2 Adesione al sistema SQNBA e svolgimento dell'intero ciclo o di una parte al pascolo PAGAMENTI – Bovini da latte, da carne e duplice attitudine: 240 €/UBA – Suini: 300 €/UBA
ECO 2	1. Inerbimento dell'interfila tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo 2. Limite all'uso di prodotti fitosanitari sull'intero campo per il controllo della vegetazione di copertura 3. Non lavorazione del suolo nell'interfila (fatta salva la pratica del sovescio) 4. Gestione della copertura vegetale erbacea con trinciatura-sfibratura, senza asportazione della vegetazione erbacea dal terreno PAGAMENTI 120 €/ha
ECO 3	1. Potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti 2. Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura PAGAMENTI 220 €/ha
ECO 4	1. Assicurare la presenza di colture leguminose foraggere e da rinnovo e non utilizzare diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari 2. Interrare i residui in caso di colture da rinnovo PAGAMENTI 110 €/ha
ECO 5	1. Mantenere una copertura con piante di interesse apistico nell'interfila dei seminativi o delle coltivazioni arboree. Seminare con metodi che non implicino la lavorazione del suolo 2. Non eseguire operazioni di asportazione, sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie, per tutto il periodo dalla germinazione fino al completamento della fioritura 3. Non utilizzare diserbanti chimici, ma eseguire il controllo meccanico o manuale di piante infestanti 4. Non utilizzare i prodotti fitosanitari non consentiti su tutta la superficie a seminativo e durante la fioritura della coltura arborea o mellifera PAGAMENTI 500 €/ha a ettaro per i seminativi 250 €/ha a ettaro per le colture arboree

Figura 1.4. I principali impegni e i premi previsti per ciascun ecoschema.